



Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale N.711

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

4. Giustizia Sportiva

4.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Renato Giuffrida, assistito dal rappresentante A.I.A. Giuseppe Mannatrizio, nella seduta del 27.02.2020, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

4.1.1 Campionato Nazionale Serie A2

GARA DEL 18/01/2020: ASD REAL ROGIT - ASD VIRTUS RUTIGLIANO

Reclamo proposto dalla Società: ASD Virtus Rutigliano

Il giudice sportivo

esaminato il gravame in oggetto osserva:

con il reclamo in questione, la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara ex art.10, comma 6 del CGS, per aver schierato nella gara in epigrafe il calciatore Vieira De Moraes J. Silon in posizione irregolare di tesseramento.

Tale convincimento discende dalla circostanza che il suddetto atleta sia stato tesserato con status 71 (extracomunitario mai tesserato estero) mentre a detta della ricorrente, il calciatore sarebbe stato tesserato precedentemente al suo primo tesseramento in Italia con la Federazione Brasiliana. Pertanto il Vieira, avrebbe dovuto essere tesserato a seguito della concessione del ITC (Certificato di trasferimento internazionale), da parte della federazione brasiliana, risultando di conseguenza in posizione irregolare.

Occorre in via prioritaria evidenziare che il primo tesseramento del calciatore da parte della Federazione italiana è stato effettuato nella stagione 2016/2017 a seguito della richiesta presentata da Società diversa dalla Società Real Rogit, la quale ha tesserato il calciatore solo nella stagione in corso e precisamente in data 11 settembre 2019 effettuando dal sistema telematico federale un aggiornamento di posizione che recava in sé lo status 71 del calciatore. Si tenga inoltre presente che a seguito di una verifica presso il competente ufficio tesseramento della FIGC è stato confermato che a seguito della richiesta di transfer da parte della FIGC la federazione Brasiliana rispose affermando che il nominato calciatore Vieira non risultava tesserato presso i loro archivi.



FIGC - LND - DIVISIONE CALCIO A CINQUE
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
C.F. e P.IVA 06164791003
calcio5.gare@figc.it - calcio5.gare@pec.divisionecalciocinque.it

P.Q.M.

si decide:

A scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 531 del 21.01.2020 decide:

di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell'incontro Real Rogit - Virtus Rutigliano di 5 a 5.

La tassa di reclamo è addebitata.

**Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque
(Renato Giuffrida)**

Pubblicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 27/02/2020

Il Segretario
Fabrizio Di Felice

Il Presidente
Andrea Montemurro